

Allegato A

Permesso per l'uso del pascolo sui terreni all'interno della Foresta Demaniale Regionale denominata
“ _____ ”

RICHIEDENTE _____

nato il _____

residente in _____

con i seguenti recapiti telefono _____

mail _____

L'uso del pascolo all'interno della Foresta Demaniale Regionale denominata “ _____ ”
è concesso alle condizioni che seguono ed accettate integralmente, con obbligo di piena osservanza da parte dei
contraenti.

Il permesso deve intendersi valido esclusivamente per n° _____ capi bovini, n° _____ capi equini, n°
_____ capi ovini e n° _____ capi caprini contraddistinti dal numero riportato nel contrassegno
Auricolare di cui al certificato veterinario rilasciato dalla Regione Lazio – A.S.L. _____
Distretto di _____ allegato all'istanza

Il corrispettivo è stato convenuto in euro _____ tenendo conto dello stato di produttività del pascolo,
delle dotazioni esistenti e del numero di capi di bestiame dichiarati dall'intestatario del permesso.

Il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione anticipata sul c/c postale n. 785014 intestato
a “Regione Lazio” IBAN IT50A0760103200000000785014 oppure sul c/c bancario n. 000400000292 IBAN:
IT03M0200805255000400000292 intestato “Regione Lazio” presso UNICREDIT S.p.A filiale 30151 in via R.R.
Garibaldi, 7, Roma.

Il presente contratto è valido fino al _____

A tale data il permesso si riterrà scaduto senza diritti per l'intestatario di rinnovo o proroga.

Il permesso non è cedibile ad altri.

Versamento effettuato sul c/c postale n.785014 intestato a “Regione Lazio” IBAN IT50A0760103200000000785014
oppure sul c/c bancario n.000400000292 IBAN: IT03M0200805255000400000292 intestato “Regione Lazio” presso
Unicredit S.p.A. filiale 30151 in via R.R. Garibaldi, 7, Roma importo pari a € _____

Disciplinare per la vendita di erbe, mediante permesso, del pascolo promiscuo nella Foresta Demaniale Regionale denominata _____ facente parte del patrimonio forestale regionale, ubicata nel Comune di _____ per una superficie complessiva di ha _____ al corrispettivo di 10,33 euro per ogni capo bovino - equino e 3,10 euro per ogni capo ovino - caprino.

La vendita in argomento è regolata come segue:

art. 1 - Il pascolo delle bestie è proibito ovunque esso possa provocare danni al soprassuolo ed in particolare: nelle tagliate a ceduo, nelle zone rimboschite o in corso di rinnovazione, nelle zone percorse da incendio.

art. 2 - È proibito introdurre al pascolo un numero di animali maggiore e di specie diversa da quella sopra descritta.

art. 3 - È proibita la sostituzione degli animali dichiarati con altri animali anche se della stessa specie. Mancando alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti il trasgressore pagherà alla Regione Lazio una sanzione amministrativa di cui all'articolo 84 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39.

art. 4 - Il pagamento delle penalità stabilite per la trasgressione agli artt. 2 e 3 non dà il diritto al proseguimento del pascolo degli animali dichiarati.

art. 5 - È parimenti proibito introdurre gli animali in una località diversa da quella indicata nel presente Atto. Le infrazioni a questa disposizione saranno punite a norma delle leggi vigenti.

art. 6 - Prima dell'immissione degli animali al pascolo, l'intestatario del permesso dovrà esibire, al personale di vigilanza e al concedente il permesso, una attestazione sanitaria del Servizio Veterinario della ASL competente sull'azienda di provenienza degli animali dalla quale risulti che il bestiame proviene da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi bovina e ovi caprina, da tubercolosi bovina e nel caso degli equidi che il capo sia stato controllato almeno una volta nei confronti dell'anemia infettiva degli equidi, e che il territorio di partenza non è soggetto a misure di Polizia Veterinaria.

La movimentazione verso il pascolo e la permanenza in loco deve avvenire in ottemperanza all'art. 9 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 28/05/2015 (GU n. 144 del 24-6-2015) e s.m.i., per le specie bovina, ovina e caprina ed ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 2 febbraio 2016 per gli equidi.

art. 7 - È fatto obbligo all'intestatario, entro quindici giorni dalla data del presente Atto, comunicare al personale di vigilanza (Comando Stazione Carabinieri Forestale) territorialmente competente ed all'ente concedente il giorno e l'ora in cui intende immettere al pascolo il bestiame dichiarato, le generalità complete dei pastori, la loro residenza e la località dove si possa facilmente fare il riscontro senza il quale il permesso non ha effetto e si intenderà decaduto.

art. 8 - I capi bovini, ovini e caprini immessi al pascolo devono essere identificati ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 28/05/2015 e provvisti di marchio auricolare per essere prontamente identificabili, come da Regolamento (CE) n. 911/2004 per la specie bovina, Regolamento (CE) 21/2004 per

le specie ovina e caprina. Nel caso degli equidi gli animali devono essere identificati ai sensi del Regolamento 262/2015.

art. 9 - È proibito abbandonare il bestiame e farlo custodire da guardiani che non abbiano compiuto i 16 anni di età. La violazione della suddetta disposizione è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 84 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39. L'immissione al pascolo di bestiame non correttamente identificato è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dall'Ordinanza Ministeriale 28/05/2015.

art. 10 - Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo ai termini dell'art. 7 l'intestatario, ove non sia dispensato dal conducente, dovrà costruire nella località destinata una chiudenda rustica (cosiddetta *mandriola*).

art. 11 - Ad ogni richiesta del personale di vigilanza i guardiani dovranno radunare il bestiame nelle mandriole costruite in conformità dell'articolo precedente.

art. 12 - È proibito ai pastori portare nella zona strumenti atti al taglio di polloni o che comunque potrebbero essere usati per danneggiare le piante esistenti o per asportare prodotti.

art. 13 - È vietato altresì portare armi da fuoco per altro scopo se non quello relativo alla incolumità personale (con prescritto porto d'armi); è vietata la detenzione di munizioni diverse da quelle prescritte per l'arma in uso e l'introduzione di cani da caccia.

art. 14 - È severamente vietato asportare il letame prodotto dal bestiame; lo stesso resta acquisito ai pascoli sui quali dovrà essere sparso dall'intestatario o dal personale alle sue dipendenze.

art. 15 - È vietato ai custodi accendere fuochi e avvedendo incendi è fatto obbligo all'intestatario di intervenire con i suoi dipendenti per estinguerli e di informare tempestivamente le strutture deputate alle attività di spegnimento nonché il Comando Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente per gli ulteriori provvedimenti del caso.

art. 16 - Il mancato rispetto delle disposizioni disciplinate dalla normativa in materia forestale comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni in essa prevista, la revoca del permesso senza compensi, indennità o rimborsi di somme pagate.

art. 17 - Il presente permesso comincerà ad avere effetto dal giorno in cui il bestiame sarà riscontrato ed immesso regolarmente al pascolo (cfr. art. 7) e sarà valido fino a tutto il giorno _____.

art. 18 - Il concedente può estromettere in qualsiasi momento l'intestatario del permesso di pascolo degli animali di sua proprietà. L'intestatario del permesso si impegna a risarcire il concedente di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali qualora, per costringerlo alla perfetta osservanza degli obblighi derivati dal presente atto, fosse costretto alle vie legali.

art. 19 - L'intestatario sottoscritto rinuncia nel modo più assoluto ed esplicito ad ogni possibile azione di rivalsa di danni verso la Regione Lazio nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive, anche quando possa provare che gli animali hanno contratto dette malattie nel fondo.

art. 20 - Resta a carico dell'intestatario la manutenzione delle recinzioni esistenti e le riparazioni che eventualmente fossero necessarie per impedire lo sconfinamento del bestiame pascolante, la ripulitura dei pascoli dai rovi con attrezzatura a mano e la ribattitura, anche con mezzo meccanico, della vegetazione ai margini stradali.

art. 21 - È fatto obbligo all'intestatario di mantenere il pascolo nelle migliori condizioni possibili. Al momento della riconsegna il pascolo dovrà essere ripulito a cura dell'intestatario da qualsiasi materiale estraneo.

art. 22 - Il concedente si riserva la facoltà di eseguire tutti i lavori che riterrà necessari; l'intestatario non potrà opporsi né pretendere indennizzi o rimborsi per la eventuale diminuzione della superficie concessa. Il presente disciplinare è consegnato in copia al personale di vigilanza territorialmente competente per l'applicazione delle norme in esso contenute. Le condizioni sopra esposte, lette e sottoscritte dalle parti interessate, vengono accettate integralmente con l'obbligo di piena osservanza.

_____ li _____

L'intestatario del permesso

PERMESSO per l'immissione al pascolo nella Foresta Demaniale Regionale _____
di n° _____ capi bovini, n° _____ capi equini, n° _____ capi ovini e n° _____ capi caprini
rilasciato al Sig. _____ il quale ha versato l'importo di
€ _____ sul c/c postale n. 785014 intestato a "Regione Lazio" IBAN
IT50A0760103200000000785014 oppure sul c/c bancario n. 000400000292 IBAN:
IT03M0200805255000400000292 intestato "Regione Lazio" presso UNICREDIT S.p.A. filiale 30151 in via
R.R. Garibaldi, 7, Roma con bollettino n° _____ datato _____.

IL CONCEDENTE

.....

Ritirato in data